

Documento Unitario su Scuola e Disabilità

Il Circolo 1 del Partito Democratico di Montecatini Terme assieme alle associazioni per la tutela dei soggetti diversamente abili "AZZURRA" e "TUTTINSIEME", all'Associazione Valdinievole per la Difesa della Scuola Pubblica, ai sindacati ANIEF, FLC CGIL Pistoia, CISL Scuola Pistoia, UIL Scuola Pistoia SNALS Pistoia ritiene necessario sollevare con forza e determinazione la questione del pieno riconoscimento del diritto alla promozione umana ed alla integrazione dei bambini diversamente abili nella scuola pubblica.

Da parte degli uffici scolastici Regionali e Provinciali si è teso recentemente e si tende attualmente ad una assegnazione di ore di sostegno, inferiore agli anni precedenti, che molte famiglie ritengono inadeguata. Ciò comporta il rischio concreto per i bambini diversamente abili di far svanire un'opportunità preziosa ed insostituibile di sviluppare le loro potenzialità.

Questo fatto ha spinto, in varie parti d'Italia, i genitori dei bambini interessati a ricorrere contro quelle che essi ritenevano discriminanti sotto-assegnazioni di orario. Tali ricorsi hanno dato esito favorevole alle famiglie interessate. Particolarmente rilevante è la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2010.

Testualmente dalla citata Sentenza:

"Preliminarmente va precisato che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono infatti forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona".

Sotto il profilo normativo, il diritto alla istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell'ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti "Riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla istruzione". Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di "andare incontro alle esigenze individuali" del disabile (art 24, par.2, lettC) della Convenzione.

Quanto all'ordinamento interno, in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n.104.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti un rilevante fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggiato" (sentenza n.215 del 1987).

Pertanto il diritto del disabile alla istruzione si configura come diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e di sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti di istruzione (sentenza n.215 del 1987).

Tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l'appunto ad adempiere alle "ineliminabili" (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni diversamente abili (sentenza n.52 del 2000).

Sempre secondo la Corte Costituzionale: *" le disposizioni che prevedono da un lato un limite massimo nella determinazione del numero di insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale ed ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili fin qui richiamata".*

La Corte Costituzionale conclude dichiarando: *" l'illegittimità costituzionale l'art 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007, n.244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente".*

E' qui opportuno richiamare il fatto che le disabilità particolarmente gravi, che alla luce della sentenza n.80/2010 della Corte Costituzionale possono prevedere assunzioni, in deroga, a tempo determinato di insegnanti di sostegno sono definite dal art 3, comma 3 della legge 104 del 1992 come situazioni nelle quali: *"la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".*

Alla luce della citata normativa è stata emanata del Ministero della Istruzione la **Circolare Ministeriale n.63 del 2011** che ha per oggetto : "Anno scolastico 2011/2012 – adeguamento degli organici i diritto alle situazioni di fatto".

In essa si legge (d): **l'organico di sostegno è assegnato** alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite) e non al singolo alunno disabile **in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili**. La tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli organici a.s.2011/2012, come per il corrente anno scolastico, riporta il numero complessivo di posto fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell' a.s. 2011/2012, comprensivo sia della dotazione in organico di diritto sia di quella sull' organico di fatto.

A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C **vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga** da autorizzare da parte del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n.289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art.1, comma 605, lett b della legge 27 dicembre 2006, n.296, che deve tener **in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno**.

Alla lettera (c) dello stesso decreto ministeriale si dice testualmente:".... **per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, possono essere aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 22 febbraio 2010"**.

Dalla normativa vigente, dalle sentenze dalla Corte Costituzionale e dagli indirizzi formali ministeriali si evince quindi che dovrebbe essere attuata una assegnazione media di un insegnante di sostegno ogni due bambini disabili (rapporto 1:2) con possibilità di assegnazioni ulteriori in deroga nei casi di particolare gravità.

A questo punto dobbiamo però chiederci qual è la situazione reale, in particolare, nella nostra provincia?

I Sindacati ANIEF, FLC-CGIL Pistoia, CISL Scuola Pistoia, UIL Scuola Pistoia, SNALS Pistoia, in base ai dati relativi a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia (dati elaborati dalla FLC CGIL e allegati al documento), evidenziano una situazione di grave criticità per la tutela del diritto all'integrazione ed all'istruzione dei bambini diversamente abili per l'anno scolastico 2011/2012.

Per l'anno scolastico 2011/2012, nella nostra provincia, a fronte di 1202 alunni disabili sono stati autorizzati 561 posti di insegnanti di sostegno. Il rapporto insegnante di sostegno bambino diversamente abile risulta quindi di 1:2,14 rispetto ad una media auspicata dalla circolare ministeriale di 1:2.

Rispetto ad un quadro di riferimento ottimale nel quale si riconosce il rapporto medio di un insegnante ogni due bambini disabili e l'attribuzione di insegnanti in deroga per i casi di particolare gravità risultano tagliate 202 cattedre di sostegno.

Rispetto ad un quadro di riferimento, già di per sé non ottimale, nel quale è mantenuto un rapporto medio di 1:2,14 ma sono riconosciute le piene assegnazioni ai bambini che presentano particolare gravità, risultano tagliate 162 cattedre di sostegno.

Ciò comporta una considerazione fondamentale.

Per i bambini appare fortemente compromessa, se non inibita, forse la loro più importante occasione di rientrare a far parte con piena dignità e parità della società che li circonda.

Le famiglie, d'altra parte, manifestano una grande sofferenza, in primo luogo, perché sentono negata per il figlio una opportunità realmente importante di crescita e, in secondo luogo, perché interpretano questa società come tesa a tagliare risorse prevalentemente sulle situazioni di maggiore disagio. Le famiglie cioè, non solo ritengono fortemente compromesso quello che ritengono un diritto fondamentale riconosciuto dall'art 3 della Costituzione, ma leggono in questo frangente il segno di una società e di una politica che tutela prevalentemente coloro che sono forti e che hanno la forza di reagire e tende a schiacciare coloro che si trovano in situazione di maggiore difficoltà.

Le Associazioni promuoventi il documento ritengono inoltre che umanamente, culturalmente, socialmente e politicamente non sia possibile esimersi dal riaffermare con forza un diritto garantito dall'art 3 della nostra costituzione che recita: *"Tutti i Cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*. Anche nella attuale situazione di crisi economica è da ritenersi politicamente ingiusto che, prima di aver tagliato i molti privilegi, si proceda a ridurre la tutela dei diritti fondamentali dei bambini diversamente abili. Particolarmente condivisibile appare a questo proposito quanto affermato da Tettamanzi secondo il quale *"I diritti dei deboli non sono diritti deboli"*.

E' emersa quindi la necessità della formulazione del presente documento diretto agli uffici scolastici Regionale e Provinciale perché sia riconosciuta la piena assegnazione delle ore di sostegno ai bambini diversamente abili come strumento fondamentale per la loro istruzione ed integrazione sociale.

Circolo 1 Partito Democratico Montecatini Terme	Segretario	Leonardo Magnani
Associazione "Azzurra"	Presidente	Liana Pennacchioni
TUTTINSIEME	Presidente	Marisa Biancardi
Associazione Valdinievole per la Difesa della Scuola Pubblica	Presidente	Iolanda Cosentino
ANIEF Toscana	Referente	Chiara Cozzetto
FLC CGIL Pistoia	Responsabile	Alberta Bresci
CISL Scuola Pistoia	Responsabile	Alessandra Biagini
UIL Scuola Pistoia	Responsabile	Manolo Risaliti
SNALS Pistoia	Responsabile	Domenico Dimilta
Coordinamento Provinciale Partito Democratico Pistoia		
Partito Democratico Pistoia	Responsabile Scuola e Cultura	Carlo Cortesi